

REGOLAMENTO

PARCHEGGIO NON CUSTODITO RISERVATO AGLI UTENTI DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei parcheggi offerti all'utenza dell'Aeroporto Internazionale di Napoli. Per utenza si intende il pubblico dei passeggeri degli accompagnatori e in genere del pubblico che deve relazionarsi con gli Enti di Stato e/o con gli operatori presenti in aeroporto.

Articolo 1 Presupposti per l'accesso

L'introduzione nel parcheggio di un'autovettura, di un motociclo o di un autobus (di seguito indicati, "veicoli" oppure, se singolarmente, "veicolo") comporta l'accettazione del presente regolamento.

Con l'ingresso del veicolo nelle aree di parcheggio, attraverso i punti di accesso automatizzati e le aree di pertinenza, si conclude, tra l'utente e GE.S.A.C. S.p.A. un contratto di parcheggio non custodito, senza obbligo, per la GE.S.A.C. S.p.A., di assicurare, in tali aree, la vigilanza e/o la custodia dei veicoli stessi.

L'utente è tenuto a ritirare il ticket al momento dell'accesso al parcheggio, fatto salvo il caso di utilizzo del sistema Telepass, come nel seguito disciplinato.

Per l'utente non ha utilizzato il sistema Telepass, il ticket costituisce l'unico documento valido per l'uscita del veicolo dal parcheggio. L'utente è tenuto ad avvisare il personale addetto ai parcheggi, tramite il citofono posizionato sulla colonnina, in caso di perdita del ticket ovvero in caso di mancata restituzione del ticket ivi inserito.

Qualsiasi sosta di durata superiore ai =120= (cento venti) giorni è soggetta alla preventiva autorizzazione del personale addetto ai parcheggi. In mancanza di una preventiva autorizzazione, decorsi =120= (cento venti) giorni dall'ingresso, la GE.S.A.C. S.p.A. porrà in essere ogni consentita azione a tutela dei propri interessi.

Articolo 2 Utilizzo degli stalli

Le postazioni utilizzabili dagli utenti (di seguito indicate come "stalli" oppure, se singolarmente, "stallo") sono distinte con segnaletica orizzontale, predisposta per un ordinato utilizzo degli spazi disponibili.

All'interno delle aree di parcheggio, la sosta dei veicoli è consentita solo negli stalli appositamente predisposti; per particolari utenti, sono previsti spazi destinati ad utilizzo specifico; tali spazi sono debitamente identificati da segnaletica orizzontale e verticale.

Ai motocicli ed agli autobus è consentita la sosta solo nei parcheggi dedicati e negli spazi opportunamente identificati da segnaletica orizzontale e verticale.

Fatta salva l'ipotesi della titolarità di uno specifico contratto stipulato direttamente con la GE.S.A.C. S.p.A., in nessun caso un utente potrà rivendicare il diritto ad uno spazio fisso e predeterminato.

L'utente è tenuto a parcheggiare il proprio veicolo entro uno degli stalli appositamente segnati nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e senza causare difficoltà, intralci o impedimenti agli altri utenti. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà lo spostamento dell'autovettura/motociclo, da parte della GE.S.A.C. S.p.A., all'interno della stessa area di parcheggio di cui trattasi.

Tutti i veicoli, all'interno delle aree di parcheggio, dovranno procedere ad una velocità tale da non creare pericolo e, comunque, mai superiore ai limiti previsti dalla apposita segnaletica verticale.

Articolo 3 Persone a mobilità ridotta

La sosta delle autovetture destinate al trasporto di passeggeri a ridotta mobilità (nel prosieguo del testo, "PRM"), titolari di specifico contrassegno, è consentita esclusivamente all'interno del parcheggio Multipiano, in apposita area sita al piano terra ed al piano 1° dello stesso. In tutti gli altri parcheggi non sono previsti stalli riservati ai PRM.

All'entrata nel parcheggio Multipiano, il PRM, titolare dello specifico contrassegno di cui al D.P.R. 503/1996, anche accompagnato dal personale di assistenza o dal suo accompagnatore, dopo aver parcheggiato, deve chiedere all'Info Point Parcheggi, presentando il contrassegno di cui al D.P.R. 503/1996 rilasciato dal Comune di appartenenza, il proprio documento di riconoscimento, una apposita vetrofania da porre in modo visibile all'interno dell'autovettura. Tale vetrofania consentirà al personale della GE.S.A.C. S.p.A., addetto al controllo delle aree di parcheggio, la verifica sulla corretta occupazione degli stalli riservati ai PRM. All'uscita dal parcheggio, per usufruire della sosta a titolo gratuito, il PRM o il suo accompagnatore deve recarsi all'Info Point Parcheggi, presentare il contrassegno di cui al D.P.R. 503/1996 rilasciato dal Comune di appartenenza, il proprio documento di riconoscimento, il ticket d'ingresso, riconsegnare la vetrofania e provvedere alla compilazione del modulo che sarà consegnato dagli operatori presenti all'Info Point Parcheggi.

Essendo il citato contrassegno vincolato al trasporto del PRM, e non al veicolo, in assenza del PRM si dovrà corrispondere l'intero importo maturato per la sosta effettuata, secondo le tariffe vigenti

Articolo 4 Tipologia di utilizzo

L'utilizzo delle aree di parcheggio è a pagamento.

Il corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio deve essere obbligatoriamente pagato prima dell'uscita del veicolo dal parcheggio.

All'atto dell'utilizzo dello stallo da parte dell'utente, si intendono accettate le tariffe esposte - unitamente al presente regolamento -, all'ingresso delle aree di parcheggio (tali tariffe sono pubblicate anche sul sito web della GE.S.A.C. S.p.A. per i casi di acquisto on line).

In nessun caso l'utente potrà invocare un trattamento diverso da quello corrispondente all'applicazione delle predette tariffe.

Articolo 5 Pagamento della tariffa

Il ticket d'ingresso costituisce l'unico titolo valido per il calcolo del corrispettivo dovuto in base alle tariffe applicate.

Sul ticket è riportata la data e l'ora di ingresso, la data e l'ora di uscita ed il corrispettivo pagato dall'utente, secondo le tariffe applicate. Il ticket è dunque l'unico documento valido per riscontrare, in forma codificata il giorno e l'ora di accesso e di uscita dal parcheggio.

Per eventuali verifiche che la GE.S.A.C. S.p.A. debba effettuare, il ticket di uscita dal parcheggio deve essere conservato, dall'utente, per almeno =150= (cento cinquanta) giorni. Quanto precede, anche al fine di ogni eventuale tutela, da parte dell'utente, dei propri diritti e/o interessi.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire presso uno dei punti appositamente predisposti dalla GE.S.A.C. S.p.A., e ciò prima di liberare lo stallo occupato. È fatta eccezione per coloro che intendono effettuare il pagamento direttamente alle piste di uscita dei parcheggi tramite carta di credito (attraverso l'obliterazione del ticket d'ingresso alla colonnina di uscita).

Il pagamento presso la cassa presidiata, fatta eccezione per i casi di malfunzionamento delle casse automatiche, comporta una maggiorazione di € =1,00= (euro 1/00) sull'importo dovuto.

In caso di smarrimento del ticket d'ingresso, qualora non sia possibile dimostrare, da parte dell'utente, la data certa di ingresso nel parcheggio (ad es.: attraverso il proprio titolo di viaggio o altra documentazione valida), sarà applicato un indennizzo pari a € =200,00= (euro duecento/00).

L'utente che accede al parcheggio mediante pagamento automatico della sosta a mezzo sistema Telepass ha l'obbligo di leggere attentamente le norme e le condizioni di utilizzo del Telepass per il pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet di Telepass S.p.A. A tal riguardo, l'utente riconosce che la GE.S.A.C. S.p.A. resterà estranea al rapporto contrattuale tra l'utente titolare di abbonamento Telepass e Telepass S.p.A., in relazione ai servizi di pagamento da questa forniti all'utente stesso.

Si precisa che l'utente che accede al parcheggio mediante sistema Telepass deve accertarsi che sia l'ingresso che l'uscita avvengano quando la barriera di ingresso/uscita relativa al transito del veicolo precedente si sia completamente abbassata; solo in questo caso, infatti, il sistema consente il transito garantendo la tracciabilità dell'ingresso/uscita. Qualora ciò non avvenga, la GE.S.A.C. S.p.A. non è responsabile per qualsiasi disfunzione.

Il sistema Telepass non è utilizzabile nei parcheggi per motocicli.

Articolo 6 Divieti

È fatto espresso e rigoroso divieto, a tutti gli utenti, all'interno delle aree di parcheggio, di tenere comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, con le disposizioni in materia di circolazione stradale e, in generale, in contrasto con le linee di condotta civili. In particolare, e a titolo solo esemplificativo, si evidenzia che è fatto divieto di:

1. attraversare a piedi le rampe carrabili e gli attraversamenti destinati esclusivamente ai veicoli;
2. indugiare nelle aree e lungo la viabilità con il motore acceso;
3. ostacolare, in qualsiasi modo, il funzionamento dei servizi, l'utilizzo delle strutture e degli apparati installati;
4. detenere sostanze infiammabili o esplosive e/o comunque pericolose, fatta naturalmente eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso come carburante;
5. effettuare qualsiasi travaso di carburante;
6. entrare all'interno dei "parcheggi coperti" con autovettura ad alimentazione GPL;
7. utilizzare i fari abbaglianti;

8. effettuare la sosta al di fuori degli stalli, lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sui passaggi pedonali, sulle piste di entrata e di uscita, negli spazi dove vige il corrispondente divieto e/o comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra e/o la marcia di altri veicoli e/o degli utenti;
9. occupare stalli destinati a particolari utilizzi tracciati con segnaletica orizzontale di colore giallo ed indicati con apposite paline verticali;
10. utilizzare uno stallo PRM senza averne titolo;
11. effettuare la pulizia del veicolo;
12. scaricare, sulla pavimentazione: acqua, olio o quant'altro possa imbrattare le aree;
13. eseguire qualsiasi lavoro di riparazione;
14. accedere, ad es., con una autovettura, all'interno di un'area di parcheggio riservata agli autobus; accedere, con un motociclo, all'interno di un'area di parcheggio riservata alle autovetture e casi analoghi. Nel caso di motocicli parcheggiati all'interno di aree riservate ad altri veicoli, si applicherà la tariffa relativa all'area occupata.

Articolo 7 Violazione delle disposizioni regolamentari

Fermo quanto stabilito nel precedente art. 2)- penultimo paragrafo, in tutti i casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, la GE.S.A.C. S.p.A. porrà in essere ogni azione a propria tutela, a tutela di terzi e/o di cose di terzi.

Articolo 8 Responsabilità in caso di furto e/o di danni

L'utilizzo degli stalli non implica consegna in custodia dei veicoli alla GE.S.A.C. S.p.A. Quest'ultima non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per danni o furti (consumati o tentati) concernenti: i veicoli, gli accessori degli stessi, i bagagli o altri oggetti in essi lasciati.

L'utente acquisisce esclusivamente la disponibilità, dietro corrispettivo, di un posto e della relativa occupazione, senza che ne derivi un deposito e/o una custodia del veicolo. Ciò è conseguenza del fatto che:

- a) la GE.S.A.C. S.p.A. non ha contezza del tipo di veicolo, del luogo specifico in cui questo viene parcheggiato, né del tempo per il quale si protrarrà il parcheggio;
- b) la GE.S.A.C. S.p.A. non fornisce, attraverso proprio personale, ausilio alle manovre di parcheggio, che sono effettuate in modo autonomo dall'utente e, quindi, non prende in consegna il veicolo dopo l'ingresso nel parcheggio, né collabora alla sua riconsegna, al momento dell'uscita dal parcheggio;
- c) la GE.S.A.C. S.p.A. non ha la detenzione materiale del veicolo (le chiavi sono e devono essere trattenute dall'utente ed il veicolo può circolare liberamente nel parcheggio);
- d) il ticket d'ingresso nel parcheggio non è personalizzato e la sua funzione è unicamente quella di impedire all'utente di prelevare il veicolo senza il preventivo pagamento;
- e) in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema (e velocità) di ingresso ed uscita dei veicoli stessi, non sarebbe possibile intervenire sul comportamento di terzi.

In capo alla GE.S.A.C. S.p.A., pertanto, non vi è alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e la GE.S.A.C. S.p.A. non risponde per danni cagionati da terzi, per furti, effrazioni o sottrazioni, ivi compresi eventuali oggetti lasciati a bordo, accessori e/o singole parti del veicolo.

Per danni che fossero, invece, provatamente cagionati dalla GE.S.A.C. S.p.A., ovvero dal suo personale o da personale di società da essa incaricata, l'utente è obbligato, a pena di decadenza da ogni richiesta di risarcimento, a darne immediata comunicazione al personale in servizio presso la cassa parcheggi, con contestuale esibizione del ticket d'ingresso al parcheggio, ovvero, in mancanza di personale sul posto, a darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata A/R da inoltrarsi alla sede legale della GE.S.A.C. S.p.A., Direzione Legale e Affari Societari, Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c., Aeroporto di Capodichino, Napoli (80144). Eventuali diverse forme di comunicazione saranno ritenute nulle e faranno decadere l'utente da ogni indennizzo e/o risarcimento.

La GE.S.A.C. S.p.A. non è altresì in alcun modo responsabile per eventuali danni arrecati da terzi ai veicoli parcheggiati. È, infatti, esclusa ogni responsabilità della GE.S.A.C. S.p.A. per qualsivoglia danno che i conducenti possono causare a sé e/o a terzi, nonché per danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni, terrorismo, o derivanti da terremoti, inondazioni, calamità naturali o verificatisi per cause di forza maggiore.

È altresì esclusa ogni responsabilità anche in termini, eventualmente, di rivalsa dell'Istituto Assicuratore che abbia provveduto al pagamento del risarcimento nei confronti dell'utente assicurato, che, con l'ingresso nelle aree di parcheggio, dichiara di accettare incondizionatamente la disciplina e le condizioni di utilizzo del parcheggio, anche in tema di responsabilità ivi esposte.

Articolo 9 Danni ad attrezzature ed impianti

L'utente che provochi danni ad impianti ed attrezzature di un'area di parcheggio è tenuto ad avvertire prontamente la GE.S.AC. S.p.A., recandosi presso la cassa parcheggi o utilizzando i collegamenti citofonici presenti presso i punti di pagamento, onde consentire l'accertamento dei fatti.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la GE.S.AC. S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa che, nello svolgimento delle proprie attività e per le finalità contrattuali di cui al presente Regolamento, potrà avere la necessità di trattare dati personali dell'utente. Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della propria funzione di gestore del servizio e nei limiti e in conformità a quanto disposto dal GDPR.

Sul sito internet aziendale è possibile consultare la policy privacy aziendale unitamente alle modalità di esercizio dei propri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.

Articolo 11 Foro competente per le controversie

Il Foro competente per ogni e qualsiasi controversia riguardante la interpretazione e/o l'attuazione del presente Regolamento sarà esclusivamente quello di Napoli.

GE.S.AC. S.p.A.
Gestione Servizi Aeroporti Campani